

**Legge regionale 16 agosto 1984, n. 39 (BUR n. 38/1984)  
(Novellazione)**

**MODIFICA ALL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE  
1984, N. 13 CONCERNENTE IL PIANO SOCIO-SANITARIO  
REGIONALE PER IL TRIENNIO 1984/1986.**

**Articolo unico**

Il settimo comma dell'art. 5 della legge regionale 2 aprile 1984, n. 13 è sostituito dal seguente:

"In sede di prima applicazione, le proposte di programma di attuazione, di assestamento del bilancio di previsione per il 1984 e di pianta organica sono trasmesse alla Giunta regionale si pronuncia entro i successivi 60 giorni. Entro lo stesso termine le Unità locali socio-sanitarie devono presentare alla Giunta regionale anche la proposta di bilancio per il 1985."